

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI

Rep. n.

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre – con sede in Roma, Via Ostiense 133, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Pasquale Basilicata nato a Napoli il 12/7/1954

E

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG), soggetto ospitante, con sede in Via XX Settembre 97, Roma, codice fiscale 80415740580, d'ora in poi denominato Ministero, rappresentato dal Direttore Generale del Personale dott. Alessandro Bacci, nato a Milano il 24/8/1968

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i.

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei Tirocini curriculari e dei Tirocini formativi e di orientamento approvato dal Senato Accademico del 20.04.2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 27.04.2017 e successive modifiche.

VISTE le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate con l'Accordo n. 86 del 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e s.m.i.

VISTA la Deliberazione n. 533 del 9 agosto 2017 della Regione Lazio di recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.

VISTO l'art. 1, commi 720 – 726 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024) che definisce i tirocini curriculari quali "funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto";

Si conviene quanto segue

Art. 1

Oggetto della presente Convenzione sono i tirocini curriculari svolti da studenti dell'Università presso gli Uffici del Ministero. Su proposta dell'Università, il Ministero – in base alle disponibilità dei propri Uffici – accoglie in tirocinio curriculare gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrale, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione e Master in numero non superiore a quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 1 comma 723 della legge n. 234/2021, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

Ai sensi dell'art. 1 comma 725 della legge n. 234/2021, il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante da inserire nella struttura del soggetto ospitante, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor universitario;
- il nominativo del tutor del soggetto ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile di cui al successivo art. 5.

Gli schemi di Progetto Formativo da utilizzare sono il modulo predisposto a cura dell'Ufficio Stage e Tirocini d'Ateneo che deve essere scaricato dalla Piattaforma informatica dell'Università ed il modulo di progetto di tirocinio predisposto dal Ministero (All. 1).

L'avvio del tirocinio potrà avvenire solo successivamente alla firma dei due citati moduli di progetto di tirocinio da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 4

L'accesso alle strutture del Ministero è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e tutti i regolamenti o le procedure di sicurezza previste dal soggetto ospitante ivi compreso l'obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuali ove previsto;
- mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor universitario e dal tutor del soggetto ospitante nonché ad ottemperare alle disposizioni di cui al Codice di comportamento in vigore presso l'Amministrazione ed alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.

Sono consentite, per giustificati motivi, una o più sospensioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante con il consenso dell'Università.

È consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta all'Università.

Sono ammesse eventuali proroghe del tirocinio previo accordo tra le parti, fino a una durata massima complessiva di 6 mesi.

Art. 5

L'Università provvede per ciascun tirocinante alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.

Art. 6

Il soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

Il soggetto ospitante deve inoltre assicurare il rispetto degli adempimenti di legge e dei regolamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna a garantire le condizioni di sicurezza, di igiene e tutela della salute del tirocinante nel rispetto della normativa di riferimento sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Il soggetto ospitante garantisce la conformità normativa degli immobili, attrezzature, arredi messi a disposizione assicurandone la corretta manutenzione ed efficienza.

Il soggetto ospitante si impegna a fornire adeguata informazione/ formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature.

Il soggetto ospitante si impegna a far adottare i DPI al tirocinante con la relativa formazione, informazione e addestramento per il loro corretto utilizzo.

Eventuali obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria del tirocinante gravano sull'ente ospitante.

Art. 7

L'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

Art. 8

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili,

dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 9

L'imposta di bollo connessa alla sottoscrizione della presente Convenzione, in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, è a carico dell'Università degli Studi Roma Tre ed è assolta, in modalità virtuale, giusta autorizzazione prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98), rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 24.02.1999.

Il soggetto ospitante è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 del DPR N. 642/72.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 10

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo, le parti indicano esclusivamente il Foro di Roma quale Foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art. 11

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della firma.

Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla Convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta, deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 12

Gli allegati 1 (modulo di progetto di tirocinio MEF) e 2 (scheda per la valutazione del tirocinante MEF) costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Roma,

Per l'Università
Università degli Studi "Roma Tre"

Dr. Pasquale Basilicata
Direttore Generale

Per il Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Dr. Alessandro Bacci
Direttore Generale del Personale

PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO CURRICULARE

Vista la Convenzione stipulata tra il MEF/DAG (soggetto ospitante) e l'Università degli Studi Roma Tre (soggetto promotore) in data, si sottoscrive il presente Progetto Formativo, nell'ambito di applicazione della citata Convenzione.

Tirocinante

Nome e Cognome Nato/a(Prov), il
 residente in (Comune) (Prov) ...
 Codice Fiscale
 Telefono cell. e-mail
 Matricola
 Titolo di studio
 Corso di Studio
 Soggetto con disabilità SI NO

Soggetto promotore

l'Università degli Studi Roma Tre con sede legale in, codice fiscale n.
 rappresentata danato/a il a
 in qualità di ivi domiciliato per la carica.

Soggetto ospitante

Ministero dell'Economia e delle Finanze, (sede del tirocinio)

Tutor universitario

(Nome Cognome)..... Telefono e-mail

Tutor del soggetto ospitante

(Nome Cognome) Telefono e-mail

Caratteristiche del tirocinio

Periodo del tirocinio: dal al
 Eventuali periodi di sospensione
 Giorni e orari di accesso ai locali

Obiettivi formativi (job description) e modalità di svolgimento del Tirocinio

.....

Numero identificativo delle polizze assicurative* (Infortuni INAIL e RC)

.....

* Le coperture assicurative sono garantite per tutta la durata del tirocinio.

Diritti e doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei posti di lavoro, compresi i codici etici e le norme in materia di anticorruzione;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga, per ragioni d'ufficio ove il tirocinio si svolga presso soggetti pubblici;
- partecipare agli incontri concordati con tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

Firma del Tirocinante.....

Firma e timbro del "Ministero".....

Firma e timbro dell'"Università".....

Luogo e data

Informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali

Si forniscono di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati acquisiti sulla base della Convenzione sottoscritta da questa Direzione del personale e la sua Università.

Il consenso al trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento del tirocinio.

Il Titolare del trattamento è il MEF – DAG – Direzione del personale.

Dati di contatto: e-mail dcp.dag@pec.mef.gov.it

Il Responsabile della protezione dei dati del MEF è contattabile ai seguenti recapiti: responsabileprotezionedati@mef.gov.it; rpd@pec.mef.gov.it.

I dati personali da Lei forniti, attraverso la sottoscrizione del progetto formativo, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia esclusivamente per la finalità di gestione amministrativa del rapporto di tirocinio. Gli stessi non saranno comunicati a soggetti terzi e saranno conservati agli atti dall'Ufficio XI della Direzione del personale, per un periodo di 5 anni.

La informiamo, inoltre, che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del regolamento UE 2016/679, ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento, di portabilità dei dati e di proporre reclamo al Garante della privacy.

Preso visione dell'informativa, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003.

.....

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze/DAG - l'Università degli Studi Roma Tre

Cognome:	Nome:
----------	-------

Sede presso cui è stato svolto il tirocinio:

Sede:
Periodo: dal / / al / /
Nome del tutor di sede:

Breve descrizione del lavoro svolto nel corso dello stage

VALUTAZIONE DELLO STUDENTE	1	2	3	4	5
Rapporti interpersonali					
1. Attitudine al lavoro di gruppo					
1. Disponibilità dimostrata nei confronti dei colleghi					
Conoscenze					
2. Livello di preparazione teorica					
3. Conoscenze linguistiche					
4. Conoscenze informatiche					
Competenze trasversali					
5. Capacità di analisi					
6. Capacità di problem solving					
7. Iniziative e proattività					
8. Capacità di comunicazione					
9. Capacità di organizzare il proprio lavoro					
10. Adattabilità dimostrata nei confronti di un diverso ambiente culturale					
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE					

Ore di tirocinio effettuate: n° _____ (Indicare il numero di ore complessive svolte di stage ai fini della valutazione dei crediti formativi)
--

Luogo e data

Tutor del Ministero dell'Economia e delle Finanze
